

**Diritto alla vita – obblighi dello Stato – sotto il profilo della protezione della vita – Trasfusione di sangue e di emoderivati per uso terapeutico - contagio con virus HIV ed epatite C – omissioni di controlli da parte del Ministero della sanità – esclusione - violazione dell’art. 2 CEDU – non sussiste.**

**Diritto alla vita – obblighi dello Stato – sotto il profilo procedurale – Trasfusione di sangue e di emoderivati per uso terapeutico - contagio con virus HIV ed epatite C – inefficacia degli strumenti di tutela giurisdizionale - violazione dell’art. 2 CEDU – sussiste.**

**Diritto alla vita – Divieto di discriminazioni - disparità di trattamento nella stipulazione di accordi transattivi – fondata sulla diversa tipologia della patologia – violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 2 CEDU - sussiste.**

Gli obblighi positivi discendenti dall’art. 2 implicano che lo Stato debba apprestare un quadro regolamentare che imponga agli ospedali pubblici e privati di adottare misure idonee ad assicurare la protezione della vita dei malati, nonché di predisporre un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di accertare le cause del decesso di un individuo che si trovi sotto la responsabilità degli operatori sanitari e, se necessario, di obbligare questi ultimi a rispondere dei loro atti. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell’art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, sotto il profilo della causazione diretta della morte dei cittadini interessati, risultando, altresì, esclusa la violazione degli obblighi di protezione della vita, non potendo la Corte verificare omissioni di controlli da parte del Ministero della Sanità.

Nei casi in cui il pregiudizio alla vita o all’integrità fisica non sia volontario, è sufficiente che il sistema giudiziario offra agli interessati degli strumenti di tutela giurisdizionale, da azionare anche davanti alla giurisdizione civile, per accertare l’eventuale responsabilità dei medici ed ottenere ristoro per i danni subiti. Nel caso di specie, sebbene il sistema giudiziario italiano abbia offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale che, sul piano teorico, rispondevano ai requisiti prescritti dall’art. 2, sul piano pratico essi si sono rivelati del tutto inadeguati ed inefficaci, in quanto i giudizi volti all’accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi tali da superare i termini della ragionevole durata.

La decisione del Ministro della Sanità di stipulare accordi transattivi unicamente con alcune categorie di contagiati costituisce trattamento discriminatorio vietato dalla Convenzione, per violazione del combinato disposto degli articoli 14 e 2 CEDU.

**Fatto.** Talune persone affette da talassemia erano state contagiate da sangue infetto loro trasfuso. Avevano contratto alcune il virus dell’immunodeficienza, altre l’epatite C. Tutte, tranne una, erano morte. L’unica sopravvissuta e gli eredi dei contagiati nel frattempo deceduti avevano pertanto chiesto ed ottenuto dal Ministero della Sanità l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per le persone contagiate dal virus dell’HIV o dall’epatite in seguito a trasfusione di sangue. Successivamente, altre persone che avevano parimenti contratto tali virus a causa di trasfusioni di sangue infetto, avevano citato il Ministero della Sanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudizio cosiddetto “Emo Uno”, nel corso del quale intervennero anche i suddetti ricorrenti, si era concluso con la conferma da parte della Cassazione della decisione della corte d’appello di respingere le domande risarcitorie, motivando tale decisione con l’insussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento del ministero e l’evento dannoso con riferimento al periodo anteriore alla scoperta, da parte della comunità scientifica mondiale, dei virus dell’HIV e dell’epatite C e, di conseguenza, delle cause del loro contagio.

Tuttavia, nelle more del giudizio, il Ministero della Sanità aveva concluso con le persone affette da emofilia degli accordi transattivi, dai quali erano rimasti esclusi solo i ricorrenti. Questi hanno quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU con il quale, invocando la violazione degli artt. 2, 8, 3, 6 par. 1, e 14 CEDU, relativi rispettivamente al diritto alla vita, al rispetto della vita privata e familiare, al divieto di trattamenti disumani o degradanti, al diritto ad un processo equo ed al divieto

di discriminazioni, lamentavano la mancata esecuzione da parte del Servizio sanitario nazionale dei controlli necessari per prevenire le infezioni, le sofferenze psicologiche procurate dal contagio, nonché l'eccessiva durata del processo e il trattamento discriminatorio subito rispetto ad altre categorie di contagiati.

**Diritto.** In via preliminare, la Corte ha respinto l'eccezione del Governo relativa alla mancanza del requisito della qualità di "vittima" in capo ai ricorrenti, parenti stretti dei contagiati deceduti, in quanto l'indennizzo da essi ottenuto ai sensi della legge n. 210 del 1992, non precludeva loro di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Relativamente, invece, all'unica superstite contagiata, la Corte ha ricordato che in precedenti cause aveva riconosciuto la *status* di "vittima" in capo a dei ricorrenti la cui vita era stata messa in serio pericolo. Nel caso di specie, poiché il virus dell'epatite C contratto dalla sig.ra D.C. è potenzialmente mortale e la vita della ricorrente è costantemente in pericolo dal 1979, anno del contagio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Governo ed ha considerato la sig.ra D.C. "vittima" della violazione di cui all'art. 2 CEDU.

Nel merito, la Corte ha ritenuto, innanzitutto, di dover esaminare separatamente l'obbligazione materiale e quella procedurale che derivano dall'art. 2 della Convenzione, in quanto la norma *de qua* impone allo Stato non solo di astenersi dal cagionare "intenzionalmente" la morte ma, altresì, di adottare tutte le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. La Corte ha quindi preliminarmente richiamato i principi generali applicabili al caso di specie, affermando che gli obblighi positivi discendenti dall'art. 2 implicano che lo Stato appresti un quadro normativo che imponga agli ospedali pubblici e privati di adottare misure idonee ad assicurare la protezione della vita dei malati, nonché di predisporre un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di accertare le cause del decesso di un individuo che si trovi sotto la responsabilità degli operatori sanitari e, se necessario, di obbligare questi ultimi a rispondere dei loro atti. Tale obbligo può considerarsi assolto anche senza il necessario ricorso ai mezzi di repressione penale, poiché nei casi in cui il pregiudizio alla vita o all'integrità fisica non sia volontario, è sufficiente che il sistema giudiziario offra agli interessati degli strumenti di tutela giurisdizionale, da azionare anche davanti alla giurisdizione civile, per accertare l'eventuale responsabilità dei medici ed ottenere ristoro per i danni subiti.

Tutto ciò premesso, la Corte ha verificato se le autorità italiane avevano fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per impedire il verificarsi dell'evento dannoso loro ascritto, e per far ciò si rendeva necessario individuare le date a partire dalle quali il Ministero della Sanità aveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza del rischio di trasmissione del virus dell'HIV e dell'epatite C tramite trasfusioni di sangue, così come dell'esistenza di misure capaci di ridurre o di eliminare tale rischio.

Sul punto la Corte ha affermato di non poter determinare in maniera certa tali date né di potersi sostituire alle autorità nazionali nella valutazione della responsabilità del Ministero della Sanità. Per questi motivi, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 CEDU, sotto il profilo dell'obbligo materiale di protezione della vita.

Relativamente all'obbligo procedurale discendente dall'art. 2, la Corte ha affermato che sebbene il sistema giudiziario italiano avesse offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale che, sul piano teorico, rispondevano ai requisiti prescritti dall'art. 2, sul piano pratico essi si sono rivelati del tutto inadeguati ed inefficaci. Infatti i giudizi volti all'accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi, tali da superare la ragionevole durata. A tal proposito la Corte ha evidenziato l'inutilità di esperire nel caso di specie il rimedio previsto dalla legge Pinto, che peraltro non era stato azionato dai ricorrenti, in quanto l'oggetto del contendere non era l'eccessiva durata del processo, ma l'accertamento dell'eventuale inadempimento dello Stato ai propri obblighi procedurali derivanti dall'art. 2.

Per questi motivi la Corte ha constatato la violazione dell'art. 2, sotto il profilo della violazione degli obblighi procedurali.

I giudici di Strasburgo hanno invece respinto i motivi di ricorso vertenti sulla asserita violazione degli articoli 3 e 8 CEDU perché manifestamente infondati.

Con riferimento alla lamentata violazione del divieto di discriminazione, la Corte ha preliminarmente ricordato che l'art. 14 non ha un'esistenza autonoma ma completa le altre disposizioni normative della Convenzione e dei Protocolli; esso infatti può assumere rilevanza anche in assenza di una violazione di un diritto protetto dalla Convenzione, ma non può trovare applicazione se i fatti di causa non rientrano nella sfera di operatività di almeno una delle predette disposizioni. Nel caso di specie, la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sull'art. 14 in combinato disposto con l'art. 2, riconoscendo che i ricorrenti, affetti da talassemia o eredi di persone talassemiche, avevano subito un trattamento discriminatorio fondato sulla tipologia della patologia di cui erano affetti rispetto agli emofiliaci che, invece, avevano potuto beneficiare degli accordi transattivi stipulati con il Ministero della Sanità.

Sul punto la Corte ha rilevato che dal momento che le autorità nazionali – pur non essendovi obbligate ai fini dell'assolvimento degli obblighi procedurali di cui all'art. 2 – avevano deciso di addivenire a delle transazioni con le persone contagiate, non avrebbero dovuto discriminare le persone affette da talassemia (o i loro eredi) rispetto agli emofiliaci. Ad ogni buon conto, questa disparità di trattamento non avrebbe potuto neppure giustificarsi sotto il profilo della libertà contrattuale del Ministero della Sanità di concludere definizioni transattive, poiché i criteri che regolavano tali transazioni erano contenuti in un decreto ministeriale che operava l'esclusione per le suddette categorie di contagiati.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 2 CEDU.

Quanto alla applicazione dell'art. 41, la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 39.000,00 euro a titolo di danni morali, mentre si è riservata sulla questione del risarcimento dei danni materiali, in quanto non ancora matura per la decisione, nell'eventualità di un accordo tra le parti. Infine, la Corte ha liquidato a favore dei ricorrenti la somma di 8.000,00 euro per le spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 2 CEDU – Diritto alla vita

Art. 3 CEDU – Divieto di trattamenti disumani e degradanti

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 6, par. 1 CEDU – Diritto ad un equo processo

Art. 14 CEDU – Divieto di discriminazioni

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

Legge n. 210 del 1992

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Artt. 2 e 3 CEDU – relativamente alla nozione e allo *status* di “vittima” di una persona non deceduta: Calvelli e Ciglio c. Italia (ricorso n. 32967/96), Ilhan c. Turchia (ricorso n. 22277/93),

Makaratzis c. Grecia (ricorso n. 50385/99), Nitecki c. Polonia (ricorso n. 65653/01), Karchen ed altri c. Francia (dec.) (ricorso n. 5722/04).

Art. 2 CEDU - relativamente agli obblighi dello Stato, di protezione e procedurali: Lazzarini e Ghiacci c. Italia (ricorso n. 53749/00), Pretty c. Regno Unito (ricorso n. 2346/02), Erikson c. Italia (ricorso n. 37900/97), Brecknell c. Regno Unito (ricorso n. 32457/04), Garcia Ruiz c. Spagna (ricorso n. 30544/96), Byrzykowski c. Polonia (ricorso n. 11562/05).

Art. 14 – caratteri della disposizione normativa: Stec e altri c. Regno Unito (ricorsi nn. 65731/01 e 65900/01), Burden c. Regno Unito (ricorso n. 13378/05), Jones c. Regno Unito (ricorso n. 42639/04), D.H. e altri c. Repubblica ceca (ricorso n. 57325/00), *Pla e Puncernau c. Andorra* (ricorso n. 69498/01), Feliciano Bichão c. Portogallo (ricorso n. 40225/04), Glor c. Svizzera (ricorso n. 13444/04).